

**Comune di Ascoli Piceno**

regolamento di disciplina delle agevolazioni I.C.I. e TARSU a favore di nuove imprese

---

Allegato alla deliberazione C.C. n. 22 del 19 maggio 2010



**COMUNE DI ASCOLI PICENO**

“Medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana”

*Settore Finanziario - Servizio Tributi e Tariffe*

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE  
AGEVOLAZIONI I.C.I. E TARSU A FAVORE DI NUOVE  
IMPRESE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 19 maggio 2010  
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 03/06/2010 al 18/06/2010  
per 15 giorni consecutivi e ripubblicato dal 28/06/2010 al 13/07/2010 ,  
per ulteriori 15 giorni consecutivi.

## **SOMMARIO**

- Art. 1   Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
- Art. 2   Requisiti per poter usufruire delle esenzioni
- Art. 3   Attività di controllo
- Art. 4   Efficacia

## **Art. 1**

### Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le agevolazioni sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, per favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive.
2. Le agevolazioni consistono nelle esenzioni dal pagamento dei tributi I.C.I. e TARSU dovuti per gli anni 2011, 2012 e 2013, sugli immobili direttamente ed interamente utilizzati dal soggetto passivo di tali tributi per lo svolgimento di una nuova impresa. Tali esenzioni cessano di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a imposizione e a tassazione ordinaria a decorrere dall'anno d'imposta 2014.

## **Art. 2**

### Requisiti per poter usufruire delle esenzioni

1. Possono beneficiare delle esenzioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi dell'ICI e della TARSU sulle unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali su cui gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa di nuova costituzione:
  - C1 - Negozi e botteghe;
  - C2 - Magazzini e locali di deposito (solo se funzionali all'attività);
  - C3 - Laboratori per arti e mestieri;
  - C4 - Fabbricati per arti e mestieri;
  - D1 - Opifici;
  - D2 - Alberghi e pensioni;
  - D3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
  - D7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
  - D8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, escluse le attività commerciali al di sopra di 400 mq che operano nella grande distribuzione;
2. L'esenzione I.C.I. è limitata alla quota di possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti i requisiti per l'agevolazione.
3. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta ed abbia iniziato l'attività produttiva nell'arco temporale che va dal 1° giugno 2010 al 31/12/2010 o abbia aperto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. Se l'attività viene interrotta nel corso del triennio 2011-2013, l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni di cui al

presente Regolamento dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.

4. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel comune di Ascoli Piceno, nel medesimo immobile oggetto delle esenzioni di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività, come intesa al precedente comma 3 del presente articolo.
5. I soggetti che intendono usufruire delle esenzioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle esenzioni stesse, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
6. Il soggetto che intende usufruire delle esenzioni di cui al presente Regolamento deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno di imposta e di tassazione dal quale decorrono le esenzioni, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti richiesti, sulla base del modello predisposto dallo stesso Ufficio. La suddetta dichiarazione vale anche per gli anni successivi all'anno di presentazione, fino al limite massimo dell'anno 2013 compreso, se permangono tutti i requisiti necessari. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante le condizioni per fruire delle suddette esenzioni, che dovrà essere esibita nei modi e nel termine richiesti, pena l'esclusione dalle esenzioni stesse.
7. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle esenzioni di cui al presente Regolamento. Tali esenzioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.
8. I soggetti che usufruiscono delle esenzioni di cui al presente Regolamento, sono, comunque, tenuti ad osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di I.C.I. e di TARSU. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.
9. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo I.C.I. e TARSU, sugli immobili contemplati nel presente Regolamento, da parte di contribuenti in possesso dei requisiti di cui allo stesso Regolamento.

### **Art. 3**

#### Attività di controllo

1. L'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al precedente articolo 2, comma 6.
2. Per poter usufruire delle esenzioni occorre che sussistano tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, ai sensi di legge.

**Art. 4**  
Efficacia

1. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2011